



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Treviso-
LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto scuola-
LORO SEDI
Al Sito Web
All'Albo on line

LA DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022; VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007;

VISTA la Legge n. 124 del 03.05.1999;

VISTO il proprio decreto n. 8890 del 1° settembre 2022 con il quale è stata ripubblicata la graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 precedentemente pubblicata con proprio decreto prot. 7435 dell'8 agosto 2022;

VISTI gli esiti della nona convocazione, di cui al decreto n. 11583 del 16/11/2022, avvenuta con la procedura informatizzata e relativa alle nomine a tempo determinato personale docente a.s. 2022/2023 da GAE e GPS;

VISTE le comunicazioni pervenute dai Dirigenti Scolastici interessati relative alla mancata presa di servizio da parte del personale individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato;

VISTO l'art. 14 comma 1 lettera a) dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 che stabilisce: *“la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”*;

DISPONE

che per l'a.s. 2022/2023, i sottoelencati aspiranti docenti che risultano rinunciatari alla stipula di un contratto a tempo determinato per le classi di concorso/posti sotto riportati, perdono la possibilità di conseguire supplenze, di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Si precisa, tuttavia, che tale sanzione **non** si applica nei confronti del personale docente che, all'atto della nomina dalle Gps, è già in servizio su nomina da Graduatoria d'Istituto.

L'art. 14, comma 3, infatti, prevede che *“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e*

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE FQQV7G

Telefono 0422 4297

Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail usp.tv@istruzione.it

Settore Reclutamento e Mobilità Personale Docente

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: I. F



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito".

Gli allegati costituiscono parte integrante al presente decreto.

La Dirigente
Barbara Sardella

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esse connesse